

LA LETTERA DI ASSILEA

MENSILE DI INFORMAZIONE INTERNA
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING
A CURA DI ASSILEA SERVIZI S.R.L.

OTTOBRE 2003 NUMERO 6 ANNO 9



20 OTTOBRE 1983

In una sala dell'ABI, davanti al notaio Liguori, il venti ottobre di venti anni fa veniva costituita l'Assilea. A quella riunione costitutiva erano presenti i rappresentanti dei fondatori riportati nel box qui accanto. Alcuni di loro sono ancora impegnati nella vita associativa (il Presidente Antonio

Dattolo) o comunque vicini al nostro business (Roberto Barbone, Alberto Sinimberghi, Foscolo Poggiolini, Marco Principe). Qualcuno purtroppo è mancato (Rodolfo Lazzari, Vittorio Evangelisti, Graziano Falcone). Per molti altri, le vicende della vita ne hanno disperso le tracce, almeno per chi come noi è entrato nel circuito associativo da relativamente pochi anni.

In occasione della ricorrenza del

ventennale, vorremmo tentare di riprendere contatto con il maggior numero di loro ed inviare il nostro grazie per il coraggio e l'entusiasmo con cui hanno varato - venti anni fa - la "nave" Assilea, di cui noi oggi siamo l'equipaggio. A tal fine chiediamo il Vostro aiuto: scriveteci (info@assilea.it) le notizie, gli indirizzi o quanto meno le coordinate telefoniche di chi conoscete.

I FONDATORI DI ASSILEA

VITTORIO EVANGELISTI	<i>(Agrileasing e Spei Leasing)</i>	PIERO MAZZARINO	<i>(Locafit)</i>
CERRUTI LUIGI FRANCO	<i>(Assoleasing)</i>	GUIDO GIANSONE	<i>(Locat)</i>
GIOVANNI MARIA GALIMBERTI	<i>(Barclays Leasing International)</i>	MARCO PRINCIPE	<i>(Minileasing)</i>
ALBERTO DE LACHENAL	<i>(Biella Leasing)</i>	ROBERTO REGGIANI	<i>(Reggioleasing)</i>
LAPO MAZZEI	<i>(Centro Leasing)</i>	EGIDIO PUCCI	<i>(Roma Leasing)</i>
CAIO SEVERINO	<i>(Co.Fi. Leasing)</i>	GIORGIO PIZZOLOTTO	<i>(Roma Leasing)</i>
RAIMONDO ORRU'	<i>(Comit Leasing)</i>	ANGELO LUIGI SOLINAS	<i>(Sarda leasing)</i>
ROBERTO BARBONE	<i>(CooperLeasing)</i>	ANTONIO DATTOLO	<i>(Sava Leasing)</i>
ARNALDO BERTUZZI	<i>(Crediolease)</i>	ROLANDO LORENZETTI	<i>(Selma)</i>
GAETANO MANZONI	<i>(Fime Leasing)</i>	SIGISMONDO RAGANELLA	<i>(Siam Leasing)</i>
EZIO BRAMBILLA	<i>(Fiscambi Leasing)</i>	ENIDIO RONDANINA	<i>(SIL)</i>
RODOLFO LAZZARI	<i>(Italease)</i>	MARIANO NARDELLI	<i>(Sofid Leasing)</i>
OTTAVIO MAZZONI	<i>(Italprogramme)</i>	MASSIMO FUZIO	<i>(Sud Leasing)</i>
ALBERTO SINIMBERGHI	<i>(Lazio-lis)</i>	ADRIANO BASSI	<i>(Technoleasing)</i>
GUALTIERO CAUDERA	<i>(Leasimpresa)</i>	STELIO BARDI	<i>(Leasemac)</i>
GRAZIANO FALCONE	<i>(Leasindustria)</i>	FOSCOLO POGGIOLINI	<i>(Olivetti Leasing)</i>
GIOVANNI LECCHI	<i>(Leasint)</i>	ALDO SPATERNA	<i>(Federleasing)</i>

AUTORIZZAZIONE TRIB.
N. 6/98 DEL 13.1.98

DIRETTORE RESPONSABILE
ING. FABRIZIO MARAFINI

STAMPA
PALOMBI & LANCI s.r.l.
VIA MAREMMANA INF. KM. 0,500
(VILLA ADRIANA) - TIVOLI

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO
POSTALE ART. 2 COMMA 20/C
L.662/96 - FILIALE DI ROMA



LEASING, FALLIMENTO DELL'ORIGINATOR E CARTOLARIZZAZIONE

*Avv. Massimo Rodolfo La Torre
Consulente legale Associazione
Italiana Leasing Assilea*

La recente sentenza n. 5552/03 con la quale la Cassazione ha sancito che il fallimento della società di leasing produce l'effetto di sospendere i contratti di locazione finanziaria pendenti in attesa della decisione del curatore di subentrarvi o sciogliersi dagli stessi, alla stregua di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 72 l. fall. in materia di vendita non ancora eseguita, ha provocato un certo clamore tra le società di rating chiamate a valutare gli originator che cartolarizzano i propri crediti derivanti dall'attività di locazione finanziaria.

Questa eventualità, definita come rejection risk, è uno spettro che ha sempre aleggiato nelle cartolarizzazioni originate da contratti di leasing e che le società di rating in passato hanno rimosso considerandolo un rischio remoto poiché di difficile gestione da parte dello stesso curatore, il quale, da un lato, avrebbe dovuto vendere al meglio l'intera gamma di beni rivenienti dai contratti sciolti e, dall'altro, avrebbe dovuto gestire il sicuro contenzioso che gli sarebbe derivato dagli utilizzatori in bonis i quali avrebbero contestato l'arbitrarietà del credito riconosciuto, per l'assenza nel nostro ordinamento giuridico, come acutamente osservato da Bonfante, di un art. 1526 c.c. alla rovescia, ossia che riconosca al compratore un equo compenso per l'inadempimento in senso stretto, del venditore-curatore.

I presupposti su cui si fondavano le corrette conclusioni delle società di rating erano più che fondati, considerato anche che a seguito della entrata in vigore del testo unico delle leggi bancarie (tub), approvato con il d. lgs. n. 385/93, l'attività di locazione finanziaria è stata riservata in via esclusiva alle banche ed agli intermediari finan-

ziari ed anche questi ultimi sono stati assoggettati alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, rendendo così ancora più remoto il rischio di un loro fallimento.

Nessuno, però, poteva immaginare che la estrema lentezza della giustizia italiana e la giungla che esisteva tra i soggetti operanti nel settore finanziario prima della promulgazione della legge anticiclaggio (l. n. 197/91 che per prima ha cercato di assoggettarli a vigilanza e controllo) e della emanazione del testo unico del credito produssero i loro effetti dirompenti a notevole distanza di tempo ed in presenza di un apparato normativo di riferimento ormai completamente mutato, vanificando così ogni possibile analisi di rischio fondata sulla normativa vigente.

E ciò è proprio quello che è accaduto con la sentenza della Cassazione n. 5552/03, che ha riguardato un contratto di locazione finanziaria stipulato il 6.10.1988, ossia quando l'attività di leasing poteva essere esercitata da chiunque; la società concedente era una piccolissima Srl, che senz'altro svolgeva anche attività di altra natura, fallita nei primissimi anni '90; avente ad oggetto un immobile, certamente l'unico immobile di proprietà della fallita; non stupisce pertanto che in un simile contesto il suo curatore facesse di tutto per recuperarlo e che la Cassazione a 15 anni di distanza, vincolata dal principio della domanda e, quindi, della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, assimilasse, sulla base delle argomentazioni delle rispettive difese delle parti, il contratto de quo ad una vendita ineseguita disattendendo i nuovi principi nel frattempo introdotti nel nostro ordinamento in forza dello ius superveniens.

Sarebbe interessante in questo caso leggere il testo del contratto di leasing oggetto del giudizio della S.C. e confrontarlo con quelli attuali per evidenziarne le sostanziali differenze.

Tutto ciò premesso, va rilevato, innanzitutto, che nella nostra tradizione giuridica non vige il principio dello stare decisis per cui la predetta decisione della Cassazione vale per il caso oggetto del suo giudizio; in secondo luogo, pur se la S.C. ha riconosciuto il diritto del curatore di sciogliersi da un

contratto di leasing assimilato ad una vendita non ancora eseguita sulla base di argomentazioni opinabili, lo ha fatto nei confronti di una Srl non intermediario finanziario, senza nulla dire se tale principio sia estendibile nel caso di crediti cartolarizzati ai sensi della legge n. 130/99.

Non è questa la sede per una disamina della citata sentenza, ma lo è invece per verificare, anche se in maniera succinta, se il fallimento dell'originator intermediario bancario o finanziario, che alla luce del diritto oggi vigente resta ancora una ipotesi remota, produca effetti sulla cartolarizzazione dei crediti derivanti dall'attività di locazione finanziaria, o meglio se alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 130/99 il curatore possa sciogliersi dai contratti i cui crediti siano stati cartolarizzati.

La struttura dell'operazione di cartolarizzazione ruota essenzialmente intorno ad un aspetto fondamentale: la separazione degli attivi dalla sfera di influenza giuridica ed economica dell'originator, al fine di cederli o costituirli in garanzia ai sottoscrittori dei titoli.

Per tutelare la posizione dei sottoscrittori dei titoli è, infatti, necessario eliminare il rischio di fallimento non solo del cessionario dei crediti e dell'emittente i titoli, che viene risolto attraverso la creazione di società ad hoc (veicoli finanziari), aventi, appunto, quale unico scopo, rispettivamente, l'acquisto dei crediti dall'originator e l'emissione dei titoli, ma anche dell'originator. Solo che mentre per i veicoli finanziari questo è possibile attraverso la creazione di speciali soggetti, analoga soluzione non è ovviamente prospettabile per l'originator, il quale, essendo un'impresa commerciale che opera nel mercato, è sottoposto a tutti i rischi che eventualmente possono colpire gli imprenditori.

Pertanto, non potendo eliminare il rischio di fallimento dell'originator il Legislatore ha previsto la netta separazione del portafoglio dei crediti ceduti dal suo patrimonio attraverso la sua esigibilità limitata, in modo da sottrarli alle eventuali vicende che dovessero colpire tale soggetto, incluse le pretese ed i diritti vantati dai terzi, tra i quali, in assenza di un'espressa previsione, bisogna includere anche il cura-



tore del suo fallimento, che nella gestione dei rapporti giuridici pendenti facenti capo al fallito è appunto considerato terzo dalla legge fallimentare.

In questi casi l'ostacolo maggiore è stato quello di superare il principio della responsabilità patrimoniale, sancito dall'art. 2740 c.c., in base al quale "Il debitore risponde dell'adempimento di tutte le sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri".

Questo principio nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, sotto i diversi aspetti applicativi, riguarda sia il cedente che il cessionario e l'emittente i titoli ed è stato superato dalla legge n. 130/99 mediante l'introduzione dei principi della "segregazione del patrimonio" (art. 3, comma 2) e della "esigibilità limitata" (art. 4, comma 2), i quali, anche se da diverse angolature, si riferiscono entrambi al portafoglio dei crediti ceduti per la cartolarizzazione.

Pertanto, da un lato, il 2° comma dell'art. 3, con riguardo alle società veicolo, stabilisce che i crediti ceduti relativi a ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono "patrimonio separato a tutti gli effetti" sia rispetto al patrimonio della cessionaria, sia rispetto agli altri portafogli di crediti ceduti alla medesima cessionaria per altre operazioni di cartolarizzazione; mentre, dall'altro, e con riguardo anche al patrimonio dell'originator, la lettera b) del 1° comma dell'art. 1 in combinato disposto con l'art. 4, comma 2, introducono il principio della inesigibilità delle somme corrisposte dai debitori ceduti, o meglio della loro "esigibilità limitata" solo da parte dei portatori dei titoli, in quanto queste sono destinate esclusivamente al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli ed al pagamento dei costi di gestione, per cui risultano sottratte ad ogni eventuale azione o pretesa dei terzi che non abbiano ritualmente fatto valere i propri diritti prima della pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale.

L'ultima parte del comma 2 dell'art. 4 è alquanto chiara al riguardo, prevedendo espressamente l'opponibilità della cessione sia "a) agli altri aventi causa del cedente" sia "b) ai creditori del cedente".

Il principio della "esigibilità limitata"

dei crediti ceduti e delle somme corrisposte dai debitori ceduti costituisce, pertanto, uno sbarramento opponibile anche al curatore del fallimento dell'originator e la conferma di tale assunto si ricava sia dai limitati termini per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, sia dall'opponibilità agli "altri aventi causa" ed "ai creditori del cedente" che deve intendersi implicitamente estesa anche al curatore, poiché se così non fosse la norma sarebbe illogica.

Infatti, se è pur vero che il curatore è un pubblico ufficiale cui spetta l'amministrazione del patrimonio del fallito, mediante un'attività diretta sia alla conservazione sia al conseguimento dei beni che costituiscono la garanzia dei creditori, è altrettanto vero che il curatore, nella sostanza, opera nell'interesse della massa dei creditori, per cui se a quest'ultimo dalla data della pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale fosse inopponibile la cessione dei crediti cartolarizzati, si introdurrebbe un sistema surrettizio che inficia e vanifica il regime di opponibilità previsto dal comma 2 dell'art. 4, con la conseguenza, da un lato, di far rientrare dalla finestra ciò che si è voluto far uscire dalla porta e, dall'altro, di rendere incerta la tutela dei sottoscrittori dei titoli creata con il regime speciale della separazione dei patrimoni e, con riguardo all'originator, della esigibilità limitata.

Da ciò emerge, quindi, che la legge n. 130/99, oltre a non prevedere a favore del curatore una facoltà di recesso dai crediti maturati dopo la dichiarazione di fallimento, ha inteso implicitamente creare uno sbarramento invalicabile all'applicabilità delle disposizioni sui rapporti giuridici pendenti in caso di fallimento dell'originator.

Ulteriore conferma di questo assunto la si ricava dal fatto che l'operazione di cartolarizzazione così come è strutturata non presenta i presupposti necessari per l'applicazione della disciplina fallimentare sui rapporti giuridici pendenti.

Infatti, gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti riguardano, da un lato, i contratti bilaterali non ancora eseguiti e, dall'altro, i contratti relativi ai rapporti giuridici inerenti al

patrimonio del fallito sottoposto alle regole del concorso.

Orbene nella cartolarizzazione dei crediti entrambi questi presupposti mancano, in quanto la natura consensuale del contratto di cessione dei crediti, che produce istantaneamente gli effetti di cui all'art. 1376 c.c., e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che produce gli effetti di cui all'art. 58, commi 3 e 4, t.u.b., con il contestuale pagamento del corrispettivo da parte della cessionaria, esauriscono *uno actu* tutte le prestazioni e controprestazioni incumbenti sulle parti, escludendo la possibilità di ravvisare una sia pur minima inesecuzione del rapporto, per cui anche i contratti di locazione finanziaria sottostanti da cui scaturisce il flusso dei crediti ceduti risultano sostanzialmente svuotati e la pendenza del rapporto è solo meramente formale; il fatto poi che i crediti ceduti e, conseguentemente, i rapporti giuridici da cui scaturiscono vanno a costituire quel patrimonio separato ad esigibilità limitata nettamente distinto dalla sfera di influenza dell'originator o dei suoi creditori, e di chiunque non sia un sottoscrittore dei titoli, lo sottraggono alle regole del concorso, facendo venire meno l'altro requisito che avrebbe potuto far considerare pendenti i rapporti di locazione finanziaria sottostanti.

Questi principi hanno trovato definitivo accoglimento nell'ambito della riforma del nuovo diritto societario a proposito della disciplina dei patrimoni separati recata dagli artt. 2447-bisdecies c.c.

In particolare, nel caso del patrimonio separato costituito per il finanziamento di uno specifico affare (art. 2447-bis, 1° comma, lettera b), c.c.) questo è opponibile al fallimento della società costituente; infatti, il fallimento della società fa cessare gli effetti della segregazione patrimoniale solo se il fallimento stesso impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione, poiché nel caso contrario questa continuerebbe e sarebbe opponibile a tutti i creditori della fallita ed al curatore (cfr. art. 2447-decies, comma 6, c.c.), senza che quest'ultimo possa ricorrere ai rimedi previsti dalla legge fallimentare in materia di rapporti giuridici pendenti.



Da tutto quanto precede scaturisce che, salvo gli effetti dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, nei termini e nei modi di volta in volta previsti, le disposizioni della legge fallimentare in materia di rapporti giuridici pendenti non trovano applicazione nell'ambito dei patrimoni separati di recente introduzione ed a maggior ragione nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge n. 130/99, considerato che entrambi questi istituti costituiscono una deroga al principio della responsabilità patrimoniale del debitore di cui all'art. 2740 c.c. ed in forza di ciò sottraggono il relativo patrimonio alle regole del concorso, tanto è vero che la garanzia dei titoli non riposa sul patrimonio dell'emittente, ma sui flussi finanziari generati dal portafoglio dei crediti ceduti che la cessionaria ha pagato con le risorse finanziarie derivanti dal collocamento dei titoli emessi a fronte della loro cartolarizzazione.

LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO SULLA NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES)

a cura di Giorgia Odorisio

Il decreto legislativo recante "riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lett. da a) ad o) della Legge 7 aprile 2003, n. 80"⁽¹⁾ entrerà in vigore il 1° gennaio 2004 e si compone dei seguenti 4 articoli:

- l'articolo 1 riguarda le modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- l'articolo 2 prevede norme dirette a coordinare le nuove disposizioni con quelle vigenti in materia di redditi di capitale e redditi diversi;
- l'articolo 3 riguarda l'abrogazione della dual income tax (DIT) e del-

l'imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie d'impresa;

- infine, l'articolo 4 prevede norme transitorie e sull'entrata in vigore.

Detto schema di decreto disciplina la nuova imposta sul reddito delle società (IRES) ed in particolare, per quanto riguarda la determinazione della base imponibile, viene data attuazione ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nelle lettere da a) ad o) dell'articolo 4, comma 1, della Legge 7 aprile 2003, n. 80, che riguardano:

- la tassazione consolidata a livello di gruppo;
- l'introduzione di norme finalizzate al contrasto della sottocapitalizzazione delle imprese (c.d. thin capitalization);
- l'introduzione di una aliquota di imposta unica, con la conseguente eliminazione della DIT e dell'imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie di impresa;
- il nuovo regime dei dividendi e delle plus/minusvalenze realizzate su cessioni di partecipazioni;
- il regime di "trasparenza" per le società di capitali.

Lo schema di decreto non dà peraltro attuazione ad altri principi contenuti nello stesso articolo 4 della Legge delega, sempre in materia di redditi di impresa, che rivestono non meno importanza dei precedenti, e più precisamente:

- il mantenimento della soglia di fatturato per l'applicazione degli studi di settore (lett. p);
- la previsione per i costi e le spese aventi limitata deducibilità fiscale di criteri di effettiva semplificazione, anche con l'introduzione di meccanismi di forfetizzazione in rapporto ai ricavi dichiarati, e coordinamento con i criteri di valorizzazione di tali costi ai fini di altre imposte, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato (lett. r);
- l'introduzione di un sistema agevolativo permanente, la cui entità è stabilita annualmente sulla base del finanziamento disposto in legge finanziaria, teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle società che sostengono spese per l'innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione (lett. s).

A tale riguardo segnaliamo che la Relazione allo schema di decreto legislativo ha precisato sul punto che "il mancato esercizio della delega, relativamente alle predette lettere dell'art. 4, non "intacca" la coerenza e l'organicità della ben più ampia riforma, portata a compimento, della fiscalità delle imprese".

Per quanto attiene all'aspetto redazionale, segnaliamo che le nuove disposizioni sono state introdotte all'interno del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con D.P.R. n. 917/1986) che ha pertanto subito modifiche nella struttura, nella suddivisione interna nonché nella numerazione degli articoli che risultano notevolmente aumentati di numero; in particolare:

- il Titolo I (artt. 1-70) riguarda l'"Imposta sul reddito delle persone fisiche" ed è suddiviso in 7 Capi (disposizioni generali, redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa e redditi diversi);
- il Titolo II (artt. 71-163) rubricato "Imposta sul reddito delle società" è suddiviso nei seguenti Capi: il Capo I riservato ai soggetti passivi e disposizioni generali; il Capo II riguardante la determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti (la Sezione II è dedicata al consolidato nazionale e la Sezione III al consolidato mondiale); il Capo III riservato agli enti non commerciali residenti; il Capo IV relativo alle società ed enti commerciali non residenti; il Capo V dedicato agli enti non commerciali non residenti; il Capo VI relativo alla determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime;
- il Titolo III (artt. 164-186) rubricato "Disposizioni comuni" è suddiviso in 5 Capi (disposizioni generali, disposizioni relative ai redditi prodotti all'estero ed ai rapporti internazionali, operazioni straordinarie, operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell'Unione europea, liquidazione volontaria e procedure concorsuali);
- il Titolo IV (artt. 187-193) rubricato "Disposizioni varie, transitorie e finali".



Come già evidenziato, secondo quanto previsto all'articolo 4 dello schema, il decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 2004 ed in particolare la riforma del reddito di impresa in esso contenuta si applicherà "per i periodi di imposta che hanno inizio a partire da tale data"; quindi, per la generalità delle società che hanno il periodo di imposta coincidente con l'anno solare, il nuovo regime avrà decorrenza a partire dal periodo di imposta 2004. Per quanto riguarda gli aspetti sostanziali della nuova disciplina segnaliamo che lo schema di decreto stabilisce una aliquota unica - fissata nella misura del 33% - e, come già detto, l'eliminazione del regime della DIT e dell'imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie d'impresa.

Il provvedimento in esame non prevede norme che modificano il trattamento fiscale proprio della locazione finanziaria ma contiene alcune disposizioni sulle quali riteniamo opportuno soffermare l'attenzione in quanto potrebbero avere effetti anche nel settore del leasing; in questa prima disamina, segnaliamo in particolare la disciplina, contenuta all'articolo 99 dello schema di testo unico, finalizzata a contrastare l'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese (c.d. thin capitalization) e cioè disincentivare l'eccessivo utilizzo dell'indebitamento nei confronti dei soci per beneficiare di vantaggi fiscali.

In particolare il comma 1 del citato articolo 99 stabilisce l'indeducibilità degli interessi passivi derivanti da indebitamenti contratti dalle società con i propri soci qualificati, o con parti correlate con i soci, quando il rapporto esistente tra l'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati o garantiti dai soci qualificati e dalle loro parti correlate nei confronti della società, rispetto alla quota di patrimonio netto di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate, in qualsiasi momento durante l'esercizio sociale sia superiore a quello di 4 a 1. Nella sostanza, come precisato nella Relazione governativa "viene prevista una percentuale considerata fisiologica dell'indebitamento della società nei confronti dei soci qualificati e delle loro parti correlate rispet-

to alla quota di patrimonio netto di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate, al superamento della quale si ha, per la parte eccedente, l'indeducibilità dei relativi interessi passivi".

Ciò premesso vediamo in primo luogo cosa debba intendersi per "finanziamenti erogati o garantiti"; il comma 4 ricomprende tra questi "quelli derivanti da mutui, da depositi di denaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria"; si desume pertanto che nella nozione di "finanziamento" debbano rientrare anche i contratti di locazione finanziaria; da notare che il successivo comma 6 specifica che per garantiti dal socio, o da sue parti correlate, debbano intendersi i debiti assistiti da garanzie reali, personali e di fatto fornite da tali soggetti anche attraverso comportamenti ed atti giuridici che, pur non qualificandosi come prestazioni di garanzia, sortiscono lo stesso effetto economico.

E' evidente che una simile previsione potrebbe avere effetti non trascurabili anche nel settore del leasing considerato che spesso i contratti di locazione finanziaria sono stipulati a fronte di garanzie prestate da parte di soggetti appartenenti allo stesso gruppo, con eventuale indeducibilità dell'onere finanziario derivante dal contratto di leasing; al riguardo, l'Amministrazione finanziaria dovrà pronunciarsi in merito alla determinazione della parte del canone di locazione finanziaria riferibile agli interessi ed indeducibile; si ritiene che detta parte potrebbe essere determinata ove necessario anche secondo la modalità di calcolo forfetaria, già prevista in materia di IRAP⁽²⁾, Per quanto riguarda i soggetti coinvolti nel rapporto evidenziamo che il comma 3, lett. b) e c) li definisce, specificando che:

- per parti correlate del socio qualificato si intendono le società controllate dal medesimo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e, se persona fisica, anche i familiari di cui all'articolo 5, comma 5, del TUIR⁽³⁾;
- per socio qualificato si intende il soggetto che partecipa direttamente o indirettamente al capitale sociale per una percentuale pari o

superiore al 10%, alla cui determinazione concorrono anche le partecipazioni detenute dalle sue parti correlate.

La lett. e) del comma 3 fornisce i criteri per l'esatta individuazione del patrimonio netto da raffrontare a quello del finanziamento ai fini di stabilire l'eccedenza che da luogo alla remunerazione indeducibile.

Infine, riteniamo opportuno segnalare che il secondo comma recepisce il principio della prova contraria, previsto dalla legge delega, consistente nell'opportunità offerta al contribuente di dimostrare che i finanziamenti ricevuti che eccedono il rapporto derivano dalla propria esclusiva capacità di credito e pertanto "gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale"; sul punto, data la formulazione generica della norma, sarà opportuno un intervento per chiarire in via interpretativa quali debbano essere, in sede di eventuale verifica ispettiva, gli elementi probatori idonei a dimostrare la "propria capacità di credito".

(1) Segnaliamo che il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto nella riunione del 12 settembre c.a. ed al momento la VI Commissione Finanze del Senato ha iniziato l'esame del provvedimento.

(2) Il Decreto del Ministero delle Finanze 24 aprile 1998 ha stabilito in materia di IRAP, per i beni utilizzati in base a contratti di locazione finanziaria, che il costo deducibile deve essere assunto al netto della quota relativa agli oneri finanziari da determinarsi in misura pari "alla differenza tra l'importo dei canoni di competenza del periodo di imposta e quello risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing".

(3) Ai fini delle imposte sui redditi si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

(4) Ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. n. 385/93 per "società finanziarie" si inten-



dono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzioni di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità delle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lett. f) nn. da 2 a 12 (raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, operazioni di prestito, leasing finanziario, servizi di pagamento, emissione e gestione di mezzi di pagamento, rilascio di garanzie e di impegni di firma, operazioni per proprio conto o per conto della clientela, partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi, consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria di strategia industriale e di questioni connesse, servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking", gestione o consulenza nella gestione di patrimoni, custodia e amministrazione di valori mobiliari); altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee 15 dicembre 1989 n.89/646/Cee.

CONVEGNO LEASEUROPE DI MARRAKECH: RILEGGERE IL QUOTIDIANO IN UN'OTTICA DI PIÙ LARGO RESPIRO...

Beatrice Tibuzzi ci ha sintetizzato qui di seguito i principali temi affrontati nel Convegno Annuale Leaseurope-Eurofinas che quest'anno si è svolto a Marrakech.

Marrakech si presenta ai suoi visitatori come una città dai mille volti e dalle mille "voci", come la descriveva lo scrittore Elias Canetti in un suo famoso diario di viaggio, intitolato appunto "Le voci di Marrakech" e, anche se molto è cambiato dalla Marrakech della metà degli anni cinquanta decritta in quel libro, la città

rimane pur sempre nella sua vivacità di colori e di suoni un luogo "esotico" e lontano per molti versi dalla logica e dall'ordine al quale gli occhi di un visitatore occidentale sono ormai abituati.

Situata al di fuori dell'Europa, ma neanche troppo lontana (pur se ancora un po' mal collegata!), si è dunque dimostrata una sede privilegiata per ospitare, dal 28 al 30 settembre scorso, il consueto appuntamento autunnale con il convegno Leaseurope-Eurofinas. Convegno che, nel suo titolo ("Looking for a bigger picture"), mirava a dare ai suoi partecipanti una veduta più "allargata" dei fenomeni socio-economici che caratterizzano gli anni che stiamo vivendo e che puntualmente si riflettono sulle dinamiche e tendenze del mercato del leasing.

Come riportato da Piero Biagi (Presidente del Comitato Statistiche Leaseurope), nel corso del suo intervento all'Assemblea Generale Leaseurope che ha preceduto l'inizio del convegno, il mercato del leasing ha mostrato nel 2002 un rallentamento della crescita in Europa: da un +8% nel 2001, ad uno scarso +3% nel 2002 (un solo punto percentuale in più rispetto all'andamento del tasso d'inflazione); nell'indagine trimestrale "Leasing barometer" di settembre 2003 si è comunque riscontrata un'inversione di tendenza nelle aspettative di breve termine degli operatori europei, che si è riflessa in una prima ripresa (dopo un calo per tre trimestri consecutivi) dei valori dell'indicatore di confidenza sull'andamento del mercato leasing (n.d.r. tuttavia un risultato ampiamente discordante si ricava dalla media del campione composto dalle società di leasing italiane, le cui aspettative, per il trimestre in corso, sono per contro sensibilmente negative).

In questo contesto di incertezza, il Presidente uscente Leaseurope, Massimo Paoletti Perini, in apertura del convegno ha sottolineato l'esigenza di guardare ad un mercato

leasing allargato, in fase di trasformazione e di specializzazione in nuove realtà di prodotto e di clientela.

Nella prima giornata ed in chiusura del convegno due interventi di ampio respiro, complementari tra di loro, hanno consentito di delineare il quadro socio-economico mondiale - in cui il nostro mercato di muove - e le sue dinamiche di breve e medio periodo.

Il primo di questi due interventi, di taglio prettamente macroeconomico, a cura del Prof. Philippe Chalmrin dell'Università Paris Dauphine, ha tracciato le previsioni economiche relative a quattro principali aree: USA, Europa, Asia, resto del mondo, evidenziando il contrasto tra la prevista ripresa americana (da lui definita come vera e propria "renaissance", rinascita economica: +3/3,5% in termini di crescita), con la "débande" (sbandamento) dell'Europa che, finché non attuerà le necessarie riforme strutturali vedrà, secondo le sue previsioni, soltanto acuirsi il proprio "gap" con la positiva dinamica americana; infatti, l'Europa, con l'eccezione del +1,5% del Regno Unito, dovrebbe per contro restare bloccata su una crescita poco al di sopra dello 0%. Con riferimento ai Paesi del sol levante, non sembra che gli effetti della Sars abbiano intaccato pesantemente la performance dell'anno in corso: una previsione di crescita superiore all'8% è stata fatta per il "Gigante dormiente" cinese che, da solo, attira circa 33,4 miliardi di dollari di investimenti stranieri; una crescita dell'1,5% è prevista per il Giappone che, uscendo dalla crisi, avrà nel 2003 un trend migliore di quello mediamente registrato dal Vecchio continente. Segnali positivi sembrano provenire anche dai Paesi del Sud America e dalla Russia.

L'intervento di Gordan Redding (Euro-Asia Centre, INSEAD), in chiusura del convegno è stato invece più di taglio socio-economico ed ha sintetizzato le più recenti teorie che individuano i principali fattori chiave che



determinano il realizzarsi delle diverse forme alternative di capitalismo che si sono sviluppate nel mondo. Queste, proprio per il diverso contesto storico e culturale in cui si sono nate, si distinguono dal sistema americano, che spesso è stato assunto, e non necessariamente a ragione, come l'unico modello da perseguire. L'intervento ha fornito importanti spunti di riflessione per la lettura e l'interpretazione della dinamica dei diversi settori economici nei vari Paesi, che è legata strettamente alla modalità in cui la struttura economica di ciascun Paese si forma sulla base della combinazione di uomini, risorse, sistema legale – istituzionale, radici religiose e “culturali” tipici di ciascuna area geografica.

Al di là di questi due interventi di carattere più generale, il concetto di “allargamento” recepito nel titolo del Convegno rimanda senza dubbio in prima battuta all'allargamento dell'Unione Europea ed a come questo evento si rifletterà sull'economia dell'Unione e sulle prospettive di mercato.

A questo proposito, l'intervento di Jean-Francois Gautier di Société Générale, presentando la struttura e la strategia del gruppo rappresentato, ha fornito dati utili a quantificare in termini economici l'impatto dell'“allargamento”: entreranno 10 nuovi Paesi nell'unione, che porteranno ad un mercato unico di ben 25 Paesi (rispetto ai 15 attuali); tale nuovo mercato raccoglierà un numero di abitanti quasi doppio a quello attuale (da 379 a 454); produrrà da solo il 25% del prodotto interno lordo mondiale.

Juan Rodriguez Inciarte, del gruppo Santander Central Hispano, ha evidenziato quanto spazio di crescita ci sia ancora, pur in presenza di un sistema bancario europeo maturo, per il settore del credito al consumo, anche in considerazione delle nuove prospettive che offre l'allargamento del mercato unico. In particolare ha osservato come, nel mercato dell'au-

to, l'andamento ciclico dell'industria automobilistica non influenzi più di tanto la dinamica del credito al consumo, quanto piuttosto l'effetto di sostituzione delle auto nuove con auto usate, con percentuali più alte di queste ultime nei Paesi entranti nell'Unione. Nell'intervento sono state menzionate alcune delle maggiori attrattive che questi Paesi offrono all'investimento, quali gli alti tassi di crescita, la bassa inflazione, la già sostanziale convergenza dei tassi di interesse in alcuni di questi Paesi (cfr. la Polonia), la convenienza dei prezzi azionari.

Nella sessione dedicata al leasing, le difficoltà incontrate da un intermediario che aspira a diventare “pan-europeo” sono state ben sintetizzate da Jean-Marc Mignerey (Société Général Vendor Service) nell'intervento che riportava l'esperienza della sua società in termini di superamento di barriere legate ai diversi contesti normativi, stili manageriali, alla diversa metodologia di lavoro, gestione del rischio, ai diversi processi di controllo, sistemi informativi, sistemi di regole interne alle singole organizzazioni, alla mobilità del personale, ai diversi contesti culturali.

Allargare le prospettive significa anche andare al di là delle mere analisi dei nuovi vincoli e controlli imposti dal legislatore, cercando di sfruttare tali nuove normative per rendere più efficiente e trasparente la gestione aziendale.

A questo tema si ricollega, tra gli interventi di apertura della prima giornata del convegno, quello della Prof.ssa Lutgart Van de Berghe (Università di Ghent), sui problemi legati alla corporate governance, nel corso del quale è stato sottolineato come i recenti casi più eclatanti di scandali in questo campo (es. caso Enron) siano stati la conseguenza di “market failures” (fallimenti del mercato) dovuti ad una carenza di capacità di controllo, non solo da parte dei revisori esterni, ma di tutta una serie di soggetti che, in un'economia

di mercato, sono comunque responsabili di una qualche forma di controllo sulle aziende: analisti di mercato, agenzie di rating, soggetti finanziari, top management, CEO, azionisti, e perfino i mass media ed i piccoli investitori che in una sorta di “dissonanza cognitiva” non hanno saputo cogliere per tempo i segnali negativi di una crisi imminente. Le soluzioni al problema di ricostruire la “fiducia” (“trust”) nella gestione d'impresa risiedono, come ha ricordato la Van de Berghe, nell'eliminare al massimo i possibili conflitti d'interesse degli organi di controllo, nell'assicurare la massima indipendenza e obiettività dei direttori (mirando oltre che ad una indipendenza di tipo “formale” anche ad una indipendenza “mentale”), nell'introdurre misure atte a garantire una migliore qualità delle informazioni. Si sintetizza nel ruolo del comitato dei revisori proprio quella necessaria funzione di mezzo di veicolo per la prevenzione della collusione e dei conflitti di interesse tra management e Consiglio di amministrazione.

Nel generale contesto di armonizzazione e miglioramento della qualità delle informazioni riportate nella contabilità aziendale, si colloca la riforma della contabilità internazionale che si sta attuando in seno all'organismo internazionale IASB. L'intervento di Thomas Schröer (Presidente del comitato contabile e fiscale di Leaseurope) ha tracciato una breve panoramica sugli ultimi sviluppi in tema di redazione ed implementazione dei nuovi principi contabili e gli attuali lavori in corso e progetti in cantiere presso lo IASB in tema di “leasing”.

Le modifiche in tema di regolamentazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito e dei rischi operativi di cui ai documenti pubblicati in merito dal Comitato di Basilea e dalla Commissione Europea, pur introducendo aggravii di costi in termini di nuove procedure organizzative e, almeno nel breve periodo, maggiori vincoli di capitale,



possono essere lette nell'ottica di nuove opportunità da sfruttare da parte degli operatori per approntare sistemi di valutazione che consentano una più efficiente ed efficace gestione del rischio.

Proprio questa è stata la chiave di lettura proposta nei due interventi focalizzati sulla gestione del rischio operativo nel leasing, e sulla creazione di data base che rilevino, anche su base consociativa, le perdite associate agli eventi legati a questa tipologia di rischio: quello di Pietro Penza di PriceWaterhouse Coopers Global, consulente Assilea nello specifico gruppo di lavoro associativo e quello della Prof.ssa Arianne Chapelle, della ULB – Solvay Business School.

Fra gli interventi dedicati ad uno specifico segmento di mercato, nella sessione dedicata al leasing, Jean-Louis Schmitlin della Parsys, ha sottolineato come gli investimenti in IT per le imprese rimangano fortemente strategici per la competitività delle stesse; questo tipo di investimenti, nonostante l'attuale momento di crisi del settore, ci si attende, nel 2010 costituiranno il 50% del "capital budget" delle aziende.

Nella consueta sessione dedicata all'Autoforum, due interventi hanno illustrato le strategie di due importanti intermediari nel mercato dell'auto. Nell'intervento di Philippe Gamba della RCI Banque, l'auditorio ha avuto degli interessanti flash sull'"auto del futuro" e, nel contempo, sul futuro dei finanziamenti al comparto. L'evoluzione del mercato dei finanziamenti dell'auto parte da prodotti di tipo "tradizionale", a basso contenuto di servizi e finalizzati al finanziamento dell'acquisizione dell'auto da parte del cliente e si sta evolvendo sempre più verso un approccio di tipo "bilancistico" ("budgetarie") in cui aumenta la componente dei servizi e l'importanza della fruizione piuttosto che dell'acquisizione del veicolo. Il futuro del settore si delinea come "car sharing"/ "auto-

partage", forme in cui si stressa la componente dei servizi e della fornitura/locazione di un bene che cambia in funzione dell'utilizzo che ne deve fare il cliente; sarà proprio il servizio e l'utilità che ne deriva ad essere oggetto del contratto, non più la disponibilità di uno specifico veicolo.

Altrettanto interessanti le considerazioni emerse dall'intervento di Roland-Manfred Folz della DaimlerChrysler Bank AG Germany che, dal punto di vista di rappresentante di una "captive", focalizzava all'interno della catena del valore del gruppo industriale a cui la sua società appartiene – catena che va dalla produzione e vendita di veicoli nuovi, alla fornitura dei servizi collegati ed al recupero e ricolloco dei veicoli usati - le aree di sviluppo della banca, la cui strategia, ora focalizzata sul mero finanziamento/leasing, si andrà arricchendo di servizi aggiuntivi a cominciare da quelli di carattere finanziario, quali quelli assicurativi. L'idea è quella di creare un "banca dell'auto" ("automotive bank") che offra servizi a tutto tondo alla clientela. Con riferimento, in particolare, allo specifico mercato del leasing, una penetrazione del leasing sugli investimenti in beni mobili in costante crescita in Germania e vicina al 22%, fa intravedere prospettive di sviluppi ulteriori nel settore (n.d.r. in Italia la penetrazione è ancora del 14%!).

Per altro, va sottolineato come sia emersa - nel corso del dibattito conclusivo - la radicale divergenza di visione strategica fra i due rappresentanti di captives presenti. In particolare, Philippe Gamba ha ribadito come la propria azienda non intenda distaccarsi dall'attuale missione di operare esclusivamente a supporto della vendita delle autovetture prodotte dal gruppo automobilistico di appartenenza. Mentre per Folz fare un'operazione in leasing ad un proprio cliente, anche se su un'autovettura prodotta da una casa automobilistica concorrente, non costituirà affatto uno "scandalo", ma anzi un'opportunità di business attuale e futuro...

Nella fase conclusiva del convegno c'è stato il passaggio delle consegne tra il Presidente uscente Leaseurope, Massimo Paoletti Perini, ed il neo eletto Alain Vervaet, di nazionalità belga, attualmente direttore generale della ING Lease Holding ad Amsterdam.

Il convegno si è chiuso con la proiezione del video promozionale dell'appuntamento del prossimo anno: Sorrento 2004.

VITA ASSOCIATIVA

Il Consiglio dell'Associazione, nella riunione del 24 ottobre u.s. ospite della Banca MPS L & F presso la tenuta di Fontana Fredda (Alba), ha provveduto ad una serie di nomine in seno alla Federazione Europea Leaseurope. A seguito dell'assunzione da parte di Massimo Paoletti della carica di Past Chairman della Federazione, il Consiglio ha designato Lamberto Cioci quale rappresentante dell'Italia nel nuovo Board che verrà insediato il prossimo anno e che verrà dunque per la prima volta la partecipazione di due italiani. Inoltre, Vincenzo Lobascio - che nell'occasione è stato altresì nominato Presidente della Commissione Tecnica dell'Assilea - è stato nominato membro del Comitato "Accountancy" Leaseurope, in sostituzione del dimissionario Gianerminio Cantalupi.

Il Consiglio associativo nella medesima riunione ha nominato, in sostituzione del dimissionario Gianerminio Cantalupi e su proposta della Banca per il Leasing Italease, Massimo Faenza quale Consigliere Supplente di Nicolò Melzi.



NUOVA DELEGAZIONE ASSILEA IN LEASEUROPE

Massimo Paoletti - *Past Chairman*
Lamberto Cioci - *Membro del Board*
Federico Tasso - *Vice Presidente Autoforum*
Piero Biagi - *Presidente Comitato Statistiche*
Renato Clarizia - *membro Comitato Legale*
Vincenzo Lo Bascio - *membro Comitato Contabilità*

NUOVE ASSOCIATE

L'Ufficio di Presidenza ha autorizzato l'iscrizione delle seguenti nuove Associate.

Nuovi Soci corrispondenti:

La **Alphabet Italia SpA**, società di renting appartenente al gruppo BMW Italia, con sede a San Donato Milanese (MI).

La **De Lage Landen Leasing SpA**, finanziaria con sede a Milano ed attiva nel c.d. vendor lease.

La **Volkswagen Leasing GmbH**, società di renting del Gruppo Volkswagen con sede a Milano.

La **A - Leasing SpA** costituita nel 2° trimestre 2003 con sede a Treviso e compagine azionaria austriaca (Raffeisen - Leasing Gesellschaft mbh e Raffeisenlandesbank Karnten R.R.R.G mbh).

Nuovi Soci ordinari:

La **Volkswagen Bank GmbH**, filiale italiana della banca tedesca Volkswagen Bank con sede a Milano.

La **Plusvalore SpA**, finanziaria con sede a Bologna ed appartenente al gruppo Merloni (Faber factor SpA, Faber Factor Intern. Sarl, Delta SpA).

RASSEGNA LEGISLATIVA

E

ISTITUZIONALE

**NOMOS Centro Studi Parlamentari
per ASSILEA - Ottobre 2003**

Il resoconto di ciascun provvedimento è consultabile sul sito assilea.it alla voce "Rassegne - Rassegna NOMOS"

IL PARLAMENTO

Ottobre 2003 Approvato definitivamente il DDL Comunitaria 2003

Ottobre 2003 Presentato il testo del ddl Disciplina del leasing nelle opere pubbliche come strumento a supporto degli investimenti. AS.2396

Ottobre 2003 Iniziato l'esame dello Schema di decreto legislativo recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società.

Ottobre 2003 Iniziato l'esame dello schema di DLGS sulle le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di Società.

Ottobre 2003 Legge Finanziaria 2004 (AS.2512)

Ottobre 2003 2Prosegue l'esame del Decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. (AS.2518)

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

16 Ottobre 2003 Riunione del CICR

IL GARANTE DELLA PRIVACY

7 settembre 2003 I dati personali relativi a morosità regolarizzate vanno cancellati dopo un anno

21 settembre 2003 25ª Conferenza dei Garanti a Sidney. Le risoluzioni

LA GAZZETTA UFFICIALE

22 settembre 2003 Pubblicato il Comunicato della Banca D'Italia per le Procedure riguardo l'applicazione delle sanzioni amministrative agli intermediari non bancari.

24 settembre 2003 Pubblicato il Comunicato della Banca D'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

29 settembre 2003 Pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia sulla classificazione delle opere creditizie.



Vi informiamo che il recapito telefonico di Assilea è il seguente: **06.86.22.53.1**

Il centralino Vi consentirà di chiamare direttamente i telefoni di tutto il personale dipendente dell'Associazione sostituendo all'ultimo numero (1) i corrispondenti numeri passanti qui elencati:

NUMERI DI TELEFONO IN ASSILEA

<i>Nominativo</i>	<i>Funzioni ricoperte</i>	<i>Numero dell'interno</i>
Marafini Fabrizio	Direttore Generale	06 86 22 53 1
Berra Alessandro	C.E.D. – Sito Internet Assilea - Statistiche	06 86 22 53 24
Caselli Lea	Segreteria (fino alle 13:30)	06 86 22 53 21
Cioci Emanuela	BDCR - Rassegna Stampa (fino alle 15:00)	06 86 22 53 20
Cristilli Patrizia	Segreteria	06 86 22 53 22
De Candia Gianluca	Fiscale - Tecnica - Auto - Immobiliare	06 86 22 53 25
Lonati Fabrizio	Legale	06 86 22 53 46
Macri Alessio	Formazione – Leasing Forum	06 86 22 53 37
Menichetti Lino	BDCR	06 86 22 53 27
Nanni Ilaria	Segreteria (dalle 13:15)	06 86 22 53 21
Odorisio Giorgia	Fiscale (fino alle 15:00)	06 86 22 53 44
Parrini Danila	Agevolato – Lettera di Assilea (fino alle 14:30)	06 86 22 53 23
Tibuzzi Beatrice	Studi economici – Leaseurope (fino alle 14:30)	06 86 22 53 29

FORMAZIONE ASSILEA 2° SEMESTRE 2003

INIZIATIVE IN PROGRAMMA

<i>Iniziativa</i>	<i>Destinatari</i>	<i>Principali contenuti</i>
Metodologie e strumenti di base per la Revisione Interna (Corso Assilea – Nike Consulting) 10 - 11 novembre 2003 2 giorni - Milano	Addetti ai Controlli Interni e Internal Audit delle Associate.	Normativa internazionale e nazionale in tema di SCI. Ruoli, compiti e profili organizzativi delle funzioni di controllo. Approfondimenti sull'analisi dei compiti della Revisione Interna. Metodologie e strumenti per la Revisione Interna. La Relazione sulla struttura organizzativa per la Banca d'Italia.
Il leasing Agevolato per l'Artigianato: scenari, innovazioni, operatività (Corso Assilea - Artigiancassa) 21 novembre 2003 1 giorno - Roma	Il Corso si prefigge di diffondere e accrescere la conoscenza degli strumenti del credito agevolato ed è quindi rivolto al personale delle società di leasing impegnato, sia nel back office gestionale che nel marketing delle operazioni di leasing agevolato.	Lineamenti di scenario: analisi sistemica dell'operatività nelle regioni italiane. Il contributo in conto canoni alla luce delle innovazioni introdotte dal d.lgs. 123/98 e dai relativi aggiornamenti regionali. La garanzia integrativa: nuova operatività del fondo. Approfondimenti e Aspetti tecnici. Esempi applicativi e soluzioni informatiche di supporto. Marketing dell'agevolato: strumenti, scenari, benefici.



PRIMA RIUNIONE DEI REFERENTI DELLE ASSOCIATE PER LA FORMAZIONE

Il **27 novembre 2003** a partire dalle **ore 14:30**, presso il **Novotel Milano Est Aeroporto (Via Mecenate, 121 - Milano)**, si terrà la prima riunione dei Referenti delle Associate per la Formazione.

L'incontro gratuito, che sarà aperto da un intervento introduttivo sui temi della Formazione in azienda tenuto da un consulente specialista nella materia, rappresenta la prima riunione dell'informale struttura dei Referenti per la Formazione costituita nei mesi scorsi e che, nel corso del tempo, si è consolidata in termini di snellimento dell'interscambio informativo da e per le Associate.

La giornata, che si concluderà presumibilmente intorno alle ore 17:30, si svolgerà in tre fasi:

- 1) "Speech" sul processo di formazione e di apprendimento degli adulti;
- 2) Presentazione e condivisione del calendario delle iniziative formative e informative dell'Associazione per il primo semestre dell'anno 2004;
- 3) Discussione del Progetto "E-Learning Leasing" Assilea.

*Per informazioni contattare il Dott. Alessio Macri
(tel. 06/86225337 - alessio.macri@assilea.it)*



ATTIVITA' ASSILEA

settembre/ottobre 2003

chiuso in redazione il 12 novembre 2003

* disponibili sul sito internet www.assilea.it

RIUNIONI COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

4-09-2003 **GdL sulla "Nuova Trasparenza Roma** Approfondimento della nuova normativa e predisposizione degli schemi "standard" da proporre alle Associate come riferimento

11-09-2003 **GdL sulla "Nuova Trasparenza Roma** Esame del "Documento di sintesi" predisposto dal GdL

15-09-2003 **Commissione A.R.C.A. Roma**

17-09-2003 **GdL "Leasing su vigneti" Milano** Esame degli aspetti giuridici, contabili, normativi e tributari delle operazioni di locazione finanziaria su vigneti

18-09-2003 **GdL "Leasing Nautico" Milano** Approfondimento della nuova Legge sulla nautica da diporto per il settore del leasing

25-09-2003 **GdL sulla "Nuova Trasparenza Milano** Discussione delle eventuali soluzioni "tampone" prospettate dalla Comunicazione della Banca d'Italia

3-10-2003 **GdL "Benchmarking" Milano** Presentazione del primo Report personalizzato e commentato delle elaborazioni delle Segnalazioni di Vigilanza di Base 4 al 31.12.2002

6-10-2003 **Delphi Leasing Nautico Genova** Previsioni sullo stipulato leasing nautico a fine 2003 e nel 2004

15-10-2003 **GdL sulla "Nuova Trasparenza Roma** Individuazione del tasso di interesse da indicare in contratto - Determinazione del divisore da utilizzare per il calcolo del tasso di interesse - Rendicontazione di fine anno - Problemi di discordanza tra data di stipula e data di decorrenza del PAF - Impatto delle indicizzazioni - Comunicazioni di fine anno

17-10-2003 **Delphi Leasing Auto Roma** Previsioni sullo stipulato leasing auto e del noleggio a m/l termine a fine 2003 e nel 2004

22-10-2003 **Leasing Forum "I Nuovi Principi Contabili Internazionali: gli impatti sui bilanci delle Società di Leasing" Milano**

27-10-2003 **Commissione A.R.C.A. Roma** Applicabilità dello IAS 17 alle società non quotate (compatibilità con la normativa civilistica a livello di bilanci annuali e correlazione con l'applicazione nei bilanci consolidati) - Problematiche fiscali derivanti dall'applicazione dello IAS 17

CIRCOLARI ASSILEA*

Serie Agevolato

n. 40 01/09/2003 Liguria - apre la 598/94 "Ricerca".

n. 41 03/09/2003 Puglia - apre la 598/94 - Trasferimento tecnologico

n. 42 03/09/2003 Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing agevolato nel mese di ottobre 2003.

n. 43 03/09/2003 Tasso di riferimento Europeo anno 2003

n. 44 05/09/2003 Liguria - nuovi incentivi della 598/94 per innovazione tecnologica organizzativa e commerciale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro

n. 45 12/09/2003 Marche - la 598 "classica" apre agli artigiani

n. 46 02/10/2003 Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing agevolato nel mese di novembre 2003

n. 47 07/10/2003 Mediocredito Centrale. Tassi leasing agevolato ottobre 2003.

n. 48 16/10/2003 Liguria - nuovi incentivi della 598/94 per innovazione tecnologica organizzativa e commerciale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro

n. 49 16/10/2003 Regione Abruzzo - Legge 240/81

n. 50 20/10/2003 Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing agevolato nel mese di dicembre 2003

n. 51 23/10/2003 L. 488/92 - Modifiche al Testo Unico

n. 52 30/10/2003 Regione Toscana - L.140/97. Apertura bando

n. 53 31/10/2003 Mediocredito Centrale. Tassi leasing agevolato novembre 2003

Serie Auto

n. 11 01/09/2003 ACI - Progetto "Grandi flotte": nuove tariffe in vigore dal 1.1.2004

Serie BDCR

n. 9 05/09/2003 Progetto "Nuova e-BDCR" - Distribuzione prodotto SMART + 2° versione Diagnostico.

Serie Fiscale

n. 7 01/09/2003 Leasing operativo - Art. 67 e 71 TUIR - Deducibilità ammortamenti finanziari e svalutazione crediti

n. 8 23/09/2003 Legge Tremonti bis- Inapplicabilità della disciplina della revoca dell'agevolazione in caso di furto del bene

n. 9 07/10/2003 Operazione di locazione finanziaria internazionale di autovettura

Serie Informativa

n. 5 04/09/2003 Convegno Leaseurope a Marrakech 28-30 settembre 2003

n. 6 15/09/2003 Nuova Rassegna NOMOS

Serie Leasing Forum

n. 20 01/09/2003 Corso di Formazione "Le Tecniche d'Aula" del 22 e 23 settembre 2003

n. 21 03/09/2003 Corso di Formazione "Selleasing!" del 01, 02 e 03 ottobre 2003

n. 22 16/09/2003 Corso di Formazione "La Negoziazione nel Leasing" del 13 e 14 ottobre 2003

n. 23 08/10/2003 Corso di Formazione Artigiancassa "Il Leasing Agevolato per l'Artigianato: scenari, innovazioni, operatività"

n. 24 20/10/2003 Corso di Formazione "Metodologie e strumenti di base per la Revisione Interna" del 10 e 11 novembre 2003

Serie Legale

n. 8 1-09-2003 Regolamento CE n. 1210/2003 del Consiglio del 7 luglio 2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'IRAQ

n. 9 15/09/2003 *Trasparenza Bancaria e Finanziaria*

n. 10 16/09/2003 *Trasparenza bancaria e finanziaria - incontro con le Associate*

n. 11 19/09/2003 *Trasparenza bancaria e finanziaria - Transitorio*

n. 12 22/10/2003 *Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale*

Serie Tecnica

n. 25 05/09/2003 *Trasparenza bancaria e finanziaria*

n. 26 23/09/2003 *abolizione del "Prime Rate medio ABI"*

n. 27 24/09/2003 *Benchmarking sulla Matrice di Vigilanza - Rilevazione dati "base4" (giugno 2003)*

n. 28 30/09/2003 *Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° ottobre 2003*